



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 46891.17 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente

tra

[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzo n. 2 sc. B, int. 3,

- attori -

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma alla Via XX Settembre n. 123/A, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

- convenuto -

FATTO

Con atto di citazione parti attrici nella loro rispettiva qualità di moglie [REDACTED] e figli [REDACTED] del militare [REDACTED] - nato [REDACTED] e deceduto [REDACTED] per asserita esposizione ad amianto cancerogeno - convenivano in giudizio il Ministero della Difesa per sentir accertare la responsabilità, quale datore di lavoro del militare, nella causazione della patologia sofferta dal loro congiunto, che appunto asseritamente ne cagionò il decesso.



Parti attrici chiedevano fosse accertato e dichiarato che [redacted] sono eredi legittimi del [redacted] in seguito a microcitoma; che il cancro polmonare che [redacted], aveva determinato la morte [redacted] era riconducibile all'attività di servizio che egli aveva espletato [redacted] alle dipendenze del Ministero della Difesa, il quale peraltro, [redacted], aveva già riconosciuto la specifica malattia sofferta quale cagionata per causa di servizio, con equiparazione della fattispecie alle vittime del dovere.

Ne discendeva la conseguente domanda volta ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni, sia iure proprio che (inizialmente anche) *iure hereditario*, per i profili di responsabilità, prima di tutto extracontrattuali e poi contrattuali; responsabilità per violazione degli obblighi legali, ovvero per violazione degli obblighi dei detentori delle posizioni di garanzia e quindi anche per responsabilità ex art. 2087 c.c. e 28 Cost.. Chiedevano la condanna del Ministero della Difesa a risarcire gli attori di tutti i sofferti danni iure proprio prima di tutto patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e poi non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.), per gli importi equitativamente determinati ovvero per l'importo, sia esso maggiore o minore, che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex artt. 2056 e/o 1226 c.c.;

Su tutte le somme dovute, come rivalutate, si chiedeva la liquidazione degli interessi legali e il maggior danno. Vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre in favore del procuratore.

La difesa erariale evidenziava nel costituirsi il difetto di giurisdizione per i danni *iure hereditatis*; chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie perché non provate. Spese vinte.

Con ordinanza del 16/02/2018 il Giudice ammetteva la CTU medico legale, rigettando le ulteriori prove richieste da parte attrice per inammissibilità dei mezzi istruttori e, contestualmente, accoglieva, parzialmente, l'eccezione del Ministero della Difesa, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i danni fatti valere *iure hereditario* dagli eredi di un militare italiano (Cass. SS.UU. Ordinanza n. 9573 del 05/05/2014), rinviando la causa all'udienza del 13/03/2018 per il



giuramento della CTU. Con ordinanza del 12/12/2018, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione rinviandola, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 01/12/2020;

Le parti attrici precisavano, nell'ottica dello statuito difetto parziale di giurisdizione, che era pendente innanzi all'Ufficio giudiziario del TAR del Lazio - Roma, il proc. n. 5931/2018 R.G. - Sez. I^A B, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa per i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali), patiti dal *de cuius* [REDACTED], *iure hereditario*, per l'insorgenza della malattia che ne aveva causato il decesso [REDACTED] riconosciuta come infermità dipendente da causa di servizio e riconoscimento della qualità di vittima del dovere, con diritto alla liquidazione in favore degli odierni attori.

Nella comparsa conclusionale le parti attrici precisavano la richiesta di risarcimento del danno *iure proprio* e chiedevano la condanna del Ministero al risarcimento di tutti i danni (solo *iure proprio*), sofferti dagli attori, fermo il risarcimento del danno *iure hereditario*, per i quali era stato adito il TAR (capo II della presente comparsa conclusionale).

Sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa andava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parti attrici chiedono l'accertamento e la declaratoria della responsabilità del Ministero della Difesa, nella causazione delle patologie sviluppate dal militare [REDACTED] (de cuius) rispettivamente marito e genitore delle odierne parti attrici. [REDACTED] era un dipendente della Marina Militare che le parti attrici assumono essere deceduto a causa dell'ambiente di lavoro; pertanto chiedono la condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. [REDACTED] aveva prestato servizio su diverse imbarcazioni della Marina Militare dal 1965 al 1997; parti attrici provano con copiosa documentazione l'esposizione del congiunto alle fibre di amianto, che determinarono l'insorgenza della correlata malattia.

Nell'*an* sussiste agli atti il documento che attesta il riconoscimento della responsabilità del Ministero. Con provvedimento del 21.12.2016 il Ministero della Difesa - previo parere del comitato di verifica per le cause di servizio n.



737062016 del 28.11.2016 aveva giudicato il decesso del militare equiparato alle vittime del dovere e, pertanto, come dipendente da causa di servizio, quindi riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione qui lamentate.

Le odierne parti attrici, in qualità di moglie e figli del *de cuius*, avanzano conseguentemente domanda di risarcimento dei danni sia *iure proprio* che (inizialmente anche) *iure hereditatis*.

A tale riguardo con ordinanza del 16.2.2018 il giudice aveva già indicato che:

.... come ormai pacifico nella giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (Sez. U, Ordinanza n. 9573 del 05/05/2014), la domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all'esposizione del proprio congiunto a sostanze nocive, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione ai pregiudizi fatti valere "iure hereditatis", giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego; per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subiti "iure proprio" dagli attori, atteso che l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi; Rilevato, tuttavia, che, per quanto attiene alla domanda avanzata iure proprio, i mezzi istruttori richiesti non sono ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della presente controversia;

che, invero, quanto all'interrogatorio formale del Ministro della Difesa, esso sarebbe inutilmente defatigatorio poiché l'attuale Ministro non ha conoscenza diretta delle circostanze di cui ai capitoli di prova;

Che, quanto alle testimonianze dei consulenti tecnici e ausiliari dei PM, essi non farebbero altro che confermare le circostanze esposte nelle relazioni o nelle audizioni, verbalizzate e in atti, e quanto ai parenti della vittima, che si chiede di sottoporre loro domande che dovrebbero formare o formano oggetto di prova documentale o possono formare oggetto di presunzioni semplici; Rilevato che va disposta CTU tecnico ambientale e medico legale perché funzionale alla verifica di fondatezza della domanda iure proprio, ed entro tali limiti, mentre appaiono superflue le CTU psicologiche;

che invece le richieste di ordine di esibizione sono allo stato inammissibili perché generiche ed esplorative

P.Q.M. Rigetta le richieste di prova per testi, interrogatorio formale e ordine di esibizione; Dispone la detta CTU e nomina consulente tecnico per l'accertamento del nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto che risulta dalla documentazione in atti e la malattia e il decesso del dante causa degli attori

Occorre solo aggiungere a questa condivisibile ordinanza che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; id. 6 marzo 2009, n. 5468), "nel caso di controversia



relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di *neminem laedere* e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero conseguenza alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4850)".

L'azione proposta dagli attori *iure hereditatis* (nella quale sono da ricomprendere anche i danni patrimoniali nella specie degli asseriti redditi asseritamente inferiori rispetto a quelli percepiti ex ante) appartiene, quindi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo stata dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'aver fatto operare il *de cuius* in un ambiente irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e perciò sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un "teatro operativo", senza adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale militare impiegato nelle operazioni.



L'azione proposta dagli attori appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario solo per il danno *iure proprio* (non patrimoniale) poiché le parti attrici erano estranee al rapporto di impiego del loro congiunto; il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende appunto la riferibilità di tali diritti alle parti del rapporto di impiego.

Come detto tutti gli aspetti relativi ai dedotti minori introiti finanziari (ad es. differenza tra stipendio in servizio e minore assegno di reversibilità, per il quale peraltro non vi è stata istruttoria) per la morte del congiunto attengono evidentemente all'aspetto *iure hereditatis* sotto la giurisdizione amministrativa; a riprova si osserva che le risorse finanziarie sarebbero state acquisite al patrimonio del danneggiato se non ci fosse stata la malattia e conseguentemente trasmesse agli eredi. Esse pertanto sono rilevanti nella giurisdizione esclusiva amministrativa quale diretta conseguenza del rapporto di servizio tra il militare e l'Amministrazione.

Peraltro le parti attrici deducono di conoscere il tema avendo espressamente affermato che è pendente innanzi all'Ufficio giudiziario del TAR del Lazio - Roma, il proc. n. 5931/2018 R.G. - Sez. I^a B, avente ad oggetto proprio l'accertamento della responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa per i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante).

Diversamente opinando vi sarebbe il rischio di duplicazione di voci di danni nelle due giurisdizioni.

In questa sede, pertanto, sarà preso in considerazione solo il danno parentale non patrimoniale quale danno *iure proprio*.

Non sussiste quindi la necessità della declaratoria di parziale difetto di giurisdizione avendo le parti attrici dedotto la sussistente concomitanza del connesso processo avanti il Tar.

Risultati della esperita CTU.

La CTU era volta ad individuare il possibile "Accertamento del nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto che risulta dalla documentazione in atti e la malattia e il decesso del sig. [REDACTED] Il CTU ha ricostruito lo sviluppo



patogenetico della malattia e lo stato di servizio e di impiego del militare. Giova riportare, in sintesi ma testualmente, alcuni passaggi della CTU.

CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI. ...

è stato affetto da cancro polmonare e per questo è deceduto. I famigliari, che hanno ritenuto nel 2014 che la malattia fosse di origine professionale, hanno chiesto il riconoscimento della causa professionale. Il Ministero della Difesa nell'adunanza del 28/11/16 ha espresso parere positivo circa l'interdipendenza della causa del decesso del periziando e la patologia sofferta da egli stesso in vita, riferendola alle condizioni ambientali e di missione ai sensi del DPR 243/2006. Il periziando è stato riconosciuto vittima del dovere in data 23/12/16 ed è stato inserito nella lista del Ministero dell'Interno delle vittime del dovere. Il periziando è stato arruolato nella Marina Militare Italiana come graduato di truppa, diventando successivamente sottoufficiale. La sua attività è stata quella del ruolo tecnico di furiere a bordo delle unità navali ed a terra. E' stato esposto ad amianto ed ad altri fattori di rischio nel periodo di servizio dal . Dopo il pensionamento non gli è stata prestata sorveglianza sanitaria come ex esposto.

La diagnosi clinica di malattia è quella di tumore del polmone. Il microcitoma ha un andamento letale molto rapido, come è avvenuto a decorrere dalla diagnosi, e poiché ha uno sviluppo peribronchiale stenosando il lume bronchiale dall'esterno, non riconosce un ausilio diagnostico nell'esame dell'espettorato, che è una indagine indicata invece per i tumori a crescita endobronchiale. Perciò non sono state rilevate cellule maligne nell'espettorato. Proprio del microcitoma è il caratteristico coinvolgimento nervoso, sia attraverso le metastasi cerebrali, che attraverso la compressione dei nervi periferici dell'arto superiore. In questo caso la cellulite e l'interessamento dell'arto superiore destro, sono verosimilmente riferibili ad una sindrome di Pancoast per un tumore sviluppatosi nell'apice del polmone, in prossimità del plesso brachiale, che pertanto veniva compresso dal tumore. Si premette che il cancro polmonare professionale non si distingue dal punto di vista clinico e istologico da quello di natura extraprofessionale e per rispondere al quesito che mi è stato posto dal Giudice per l'accertamento del nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto che risulta dalla documentazione in atti e la malattia e il decesso del periziando, è necessario che i criteri del nesso di causalità siano tutti soddisfatti. Ossia i criteri qualitativo, anamnestico di esposizione, epidemiologico, di esclusione di altre cause, quantitativo, cronologico della latenza, modale. E' un fatto noto, scientificamente confermato dallo IARC-OMS, tale da assumere la configurazione di una legge scientifica, che l'inalazione di fibre e della polvere di amianto (questa ultima costituita dalle minute fibrille) provoca il cancro. Si è in presenza, come viene descritto nell'Anamnesi lavorativa, di una esposizione del periziando all'amianto utilizzato in navigazione ed a terra.

L'esposizione sulle navi è avvenuta per prossimità ai siti di riparazione e di manutenzione delle tubazioni, degli impianti elettrici e di tutte le altre componenti della nave costituite o coperte da amianto, da cui scaturiva la liberazione di fibre e di polvere di amianto nell'aria di un ambiente confinato come la nave. Le fibre si liberavano anche per le sollecitazioni meccaniche proprie della navigazione e delle esercitazioni in mare aperto. Vi era anche esposizione al rischio nel servizio



a terra in prossimità di manufatti contenenti amianto compatto e friabile. Le mappature, effettuate quando il periziando era già andato in pensione, sulle navi e dei siti a terra, hanno indicato la presenza di amianto nei luoghi di lavoro che il periziando ha frequentato durante la sua attività di servizio. Quanto rilevato, di seguito alla individuazione del gruppo omogeneo degli esposti all'amianto sulle navi, conferma l'esposizione del periziando all'amianto in misura consistente, anche senza i campionamenti e la valutazione del numero di fibre, che non sono disponibili.

Dall'esame della documentazione risulta che è stato riportato che il periziando ha fumato. A questo proposito i famigliari alla mia domanda anamnestica sul fumo hanno fatto presente che c'è stato un errore e che il periziando non ha mai fumato. Si fa presente che la letteratura scientifica ha dimostrato che l'origine del cancro del polmonare asbesto correlato è indipendente dal fumo. Tra i due fattori di rischio vi è rapporto di sinergia. Il dato relativo alla quantità di fumo, anamnesticamente quantizzato in cartella clinica in 36 pacchetti per anno, indica un limitatissimo consumo per anno. Dal punto di vista quantitativo l'esposizione del periziando all'amianto si è protratta per tutta la sua attività di servizio, come è stato evidenziato nella sua storia lavorativa. Si è in presenza di un congruo periodo di latenza, in accordo con i dati della letteratura. Poichè il tumore si è presentato non prima che fosse trascorso il minimo arco temporale (10-15 anni) di esposizione all'amianto, si può considerare assolto il criterio cronologico della latenza. Per quanto riguarda il criterio modale vi è corrispondenza tra la penetrazione delle fibre di amianto nel sistema respiratorio e la sede di comparsa della neoplasia nel polmone. Non ci sono stati nella vita extralavorativa e lavorativa del periziando altri fattori che possano avere provocato il tumore del polmone, che , come è desumibile dalla letteratura scientifica, può essere stato coadiuvato dagli altri fattori di rischio, cui il periziando è stato esposto. I dati epidemiologici di carattere generale relativi al cancro del polmone asbesto correlato e quelli ricavati sia dagli elementi epidemiologici presenti nella documentazione esaminata, che dalla ricostruzione della esposizione al rischio e dalla valutazione statistica percentuale delle malattie del gruppo omogeneo al quale il periziando ha appartenuto, indicano la relazione causale tra esposizione professionale all'asbesto e cancro del polmone.

In sintesi il periziando è risultato affetto da cancro del polmone , c'è stata esposizione all'amianto sotto forma di polverosità diffusa, lo IARC ha confermato che l'amianto è cancerogeno, non c'è stato utilizzo di dispositivi di protezione individuale e collettiva (maschere filtri FFP3, aspirazione localizzata dei prodotti di emissione delle lavorazioni , controllo del microclima).

C'è stata assenza di netta separazione tra i siti dove veniva trattato e liberato l'amianto. Non c'è stata disponibilità di tute di protezione, quelle a disposizione per le esercitazioni di emergenza antincendio erano composte di amianto. C'è stata assenza di visite mediche mirate per il rischio. Applicando i criteri qualitativo, anamnestico dell'esposizione, epidemiologico, quantitativo, cronologico della latenza, modale e di esclusione di altre cause concernenti il nesso causale, risulta che questi criteri sono soddisfatti e che sono indicativi della elevata probabilità di causalità da amianto del cancro del polmone del quale il sig. [REDACTED] si è ammalato e per il quale è deceduto.



Il CTU concludeva.....

E' più probabile che ci sia stato il nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto che risulta dalla documentazione in atti e la malattia e il decesso del sig [REDACTED] che non ci sia stato.

Ritiene questo giudice che dal complesso della documentazione in atto, dai risultati della CTU e, soprattutto, dal riconoscimento ministeriale dello status di vittima del dovere possa senz'altro attribuirsi al datore di lavoro la responsabilità della morte di [REDACTED] per la specifica malattia lamentata.

Peraltro si osserva che la non contestata esistenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere in data 23/12/16 e l'inserimento nella speciale lista del Ministero dell'Interno faceva già ragionevolmente intendere quanto riscontrato dal CTU. Con la comparsa conclusionale la difesa parte attrice evidenziava che il Ministero della Difesa, convenuto, aveva già riconosciuto la causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e poi aveva liquidato le prestazioni solo alla vedova, e non agli orfani, quindi violando il disposto di cui all'art. 20, co. 1 della L. 183/2010.

Pertanto appare provata la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale del Ministero della Difesa per avere utilizzato amianto presso le varie basi a terra Mariscuola di La Maddalena, Marinferm di Roma, Arsenale di Taranto, Centro Missilistico CAMEN, oggi CISAM (Pisa) e presso il CRESAM e all'interno delle unità navali "G. Garibaldi"; "Stromboli"; "A. Doria"; "Intrepido"; "Mango"; "Sandalò"; "Bambu"; "Castore" e "Ardito". Il nesso causale risulta dimostrato: la esposizione professionale ad amianto della vittima [REDACTED] è avvenuta nei siti della convenuta amministrazione nel periodo di lavoro indicato dalle parti attrici e non contestato, in violazione delle misure di prevenzione tecnica e dispositivi di protezione individuale.

Peraltro, come già detto, dopo il positivo riconoscimento del Ministero ben poco rimane da dire.

Quantificazione dei danni.

Alla luce della specifica giurisdizione questo giudice provvede alla liquidazione del danno iure proprio, non patrimoniale, subito dalla coniug [REDACTED] e il



figlio non convivente [redacted] e la minore convivente [redacted]

Danno subito da [redacted]

[redacted] era la coniuge di [redacted]. La vittima aveva 52 anni al momento del decesso. Il congiunto aveva 49 anni al momento del decesso ed era convivente. Nel nucleo familiare sono presenti altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela) e nessun altro convivente del congiunto. Applicando la tabella vigente al Tribunale di Roma lo sviluppo del calcolo è il seguente: Tabella di riferimento 2019; Valore del Punto Base € 9.806,70.

Punti riconosciuti per il grado di parentela 20,

Punti in base all'età della vittima 3,

Punti in base all'età del coniuge 3,

Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge 4,

Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3,

Punti totali riconosciuti 33 per un importo del risarcimento pari ad € 323.621,10.

Si osserva, tuttavia, che il Ministero convenuto, successivamente all'atto di citazione, ha riconosciuto col decreto n. 120 del 9.4.2018 un importo di euro 226.400,00 a titolo di risarcimento del danno onnicomprensivo ed euro 258,23 come assegno vitalizio. Si riporta la foto del decreto



DECRETA

Art.1

È concesso al [REDACTED]

- l'assegno vitalizio, non reversibile di €.258,23 (duecentocinquantaotto/23) mensili, a decorrere dall'1/01/2006, data di decorrenza ai sensi dell'art.4 lettera b. n.1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n.243, e soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui al D. Lgs 30 dicembre 1992 n.503, art. 11;
- lo speciale assegno vitalizio, non reversibile di €. 1033,00 (milletrentatre/00) mensili, a decorrere dall'1/01/2008, data di decorrenza ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n.244, art.2 comma 105 e 106, e soggetto annualmente alla perequazione automatica di cui al D. Lgs 30 dicembre 1992 n.503, art. 11.

Art.2

L'istanza di [REDACTED] e dell' [REDACTED] è respinta per inammissibilità ai sensi della legge 4 dicembre 1981 n.720, art.2, richiamata dalla legge 23 novembre 1998 n. 407, art.2 comma 2, in quanto mancano il presupposto della vivenza a carico con il padre alla data del decesso dello stesso.

e il Decreto 120 del 09.04.2018, in relazione al rigetto di cui all'art. 2:

DECRETA

Art.1

È concessa la Speciale Elargizione al [REDACTED]

[REDACTED] equiparato alle prime del 2017, per un importo totale pari a € 226.400,00 (duecentoventiseimilaquattrocento/00) da corrispondersi in una sola volta e risultante dal prospetto che segue:

Indennità per punto percentuale d'invalidità rivalutata a Gennaio 2018	€ 2.264,00 x 100 = € 226.400,00
TOTALE	€ 226.400,00

Dette somme debbono considerarsi - condividendo l'assunto della difesa delle parti attrici - un sostanziale riconoscimento del debito e, comunque, un anticipo della somma oggi liquidata: esse devono essere conteggiate in compensazione.

Non appare possibile aderire alla tesi della difesa delle parti attrici secondo la quale queste somme, già riconosciute per la medesima causale, non andrebbero scomutate in qualità di meri anticipi.

Le somme sopra indicate e riportate testualmente trovano la loro genesi nella stessa odierna causale (morte del congiunto) per cui se non fossero scomutate si verificherebbe un ingiustificato arricchimento a favore della coniuge.

Nella stima del danno non patrimoniale occorre tenere conto di tutti gli introiti acquisiti con la medesima causale che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato del medesimo fatto illecito ed abbia per risultato diretto o mediato quello di attenuare il pregiudizio causato dall'illecito.

Le somme elargite alla coniuge del de cuius [REDACTED] hanno la indubbia finalità di risarcire il danno non patrimoniale e non hanno carattere



“assistenziale e previdenziale”, caratteristica invece del diverso assegno pensionistico di reversibilità che è somma ulteriore e diversa da quelle sopra indicate e già riconosciute.

Le Sezioni Unite (12564,12565,12566, 12567 del 2018) ritengono sostanzialmente che la *compensatio lucri cum damno* “sia una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno”, desumibile dall’art. 1223 c.c., in forza della quale il danno risarcibile deve essere il risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso.

Se in applicazione della regola della causalità giuridica dall’atto dannoso deriva, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento.

La Corte di Cassazione ha osservato (Cass. Civ., Sez. III, n. 24177 del 8.7.2020) che l’eccezione di *compensatio lucri cum damno* sia un’eccezione in senso lato, non riguardando l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impedito del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato; essa è rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.

D’altronde rimane solo da osservare che le tabelle del Tribunale di Roma, utilizzate qui per la quantificazione del danno, sono onnicomprensive e non prevedono la concessione di altri e diversi risarcimenti.

Il Ministero dovrà, pertanto, ancora versare [redacted] la differenza tra quanto in questa sede giurisdizionale accertato (pari a complessivi euro 323.621,10 a titolo di danno non patrimoniale, morale e biologico) e quanto già riconosciuto pari alla somma di euro 226.400,00 e il valore della rendita attualizzata di euro 258,23 mensili.

Danno subito da [redacted]

La vittima aveva [redacted] al momento del decesso. Il congiunto aveva [redacted], ed era figlio della vittima non dimostrato come convivente. Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.



Sviluppo del calcolo: tabella di riferimento 2019. Valore del Punto Base € 9.806,70.

Punti riconosciuti per il grado di parentela 18,

Punti in base all'età della vittima 3,

Punti in base all'età del figlio 4,

Punti totali riconosciuti 25. Poichè il figlio non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo deve essere ridotto sino alla metà. Sono pertanto riconosciuti equitativamente 13 punti pari ad €127.487,00. Non vi sono anticipi ministeriali da defalcare.

Danno subito da [REDACTED]

La vittima aveva [REDACTED] al momento del decesso. La figlia aveva [REDACTED] ed era convivente e minore. Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela. Sebbene il Ministero con la nota del 20.2.2018 abbia sostenuto che

Art. 2
L'istanza di [REDACTED] è respinta per inammissibilità in senso della legge n. 720, del 28 settembre 1998 n. 407, art. 2 comma 2, in quanto mancante il presupposto della vivenza a carico con il padre alla data del decesso dello stesso.

si ritiene sussistente la giuridica convivenza col *de cuius* di [REDACTED] attesa la minore età della stessa alla data del decesso del padre. Quindi applicando la tabella di riferimento 2019, Trib. Roma. Valore del Punto Base € 9.806,70 -

Punti riconosciuti per il grado di parentela 18,

Punti in base all'età della vittima 3,

Punti in base all'età del figlio 5,

Punti per la convivenza tra la vittima e il figlio 4,

Punti totali riconosciuti 30, per un importo del risarcimento pari ad € 294.201,00.

Non vi sono anticipi.

Conclusioni.

La giurisdizione del G.O. attiene unicamente agli aspetti del danno *iure proprio* all'interno del quale trova collocazione il danno non patrimoniale il quale può ritenersi ampiamente provato per presunzioni dallo stato di stretta parentela degli attori col *de cuius*, dalla confessione stragiudiziale della Amministrazione, dalla CTU, dalla complessiva documentazione in atti versata. Non appare provato un danno *iure proprio* patrimoniale.



La dichiarata contemporanea pendenza della controversia avanti il Tar esime questo giudice dal dichiarare il difetto di giurisdizione per gli aspetti (rinunciati implicitamente) *iure hereditatis* ex art. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69.

La malattia di [REDACTED] è risultata come certamente cagionata a causa del servizio operato per il datore di lavoro pubblico, qui parte convenuta. Il Ministero ha già peraltro riconosciuto le proprie responsabilità con l'attribuzione dello status di vittima del dovere e la elargizione delle somme anticipate a tale titolo alla coniuge [REDACTED]. Come detto il riconoscimento della malattia eziologicamente collegata alla professione svolta, viene desunta sia dal riconoscimento della causa professionale da parte dello stesso Ministero. Il Ministero della Difesa nell'adunanza del 28/11/16 aveva espresso parere positivo circa l'interdipendenza della causa del decesso del periziando e la patologia sofferta, riferendola alle condizioni ambientali e di missione ai sensi del DPR 243/2006. Il periziando era stato riconosciuto vittima del dovere in data 23/12/16 ed era stato inserito nella lista del Ministero dell'Interno delle vittime del dovere. Il dato è stato inoltre riscontrato, nella disamina della documentazione sanitaria, come altamente probabile dal CTU.

Le somme anticipate alla coniuge dal Ministero, con la medesima causale, dovranno essere defalcate dall'importo qui riconosciuto in applicazione del principio della *compensatio lucri cum danno* secondo il quale non può esserci cumulabilità di ristori di natura diversa (indennitaria e risarcitoria) in riferimento alla medesima causale.

Questo giudice applicando le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il calcolo del Danno non Patrimoniale da perdita parentale quantifica i danni in rispettivamente:

- A) Danno subito da [REDACTED] importo del risarcimento al lordo pari ad € 323.621,10. Il Ministero dovrà pertanto ancora versare la differenza tra quanto in questa sede giurisdizionale accertato pari ad euro 323.621,10 e quanto già riconosciuto per la medesima causa pari alla somma di euro 226.400,00 oltre al valore della rendita vitalizia nel corrispondente valore attualizzato di euro 258,23 mensili;
- B) Danno subito da [REDACTED] punti totali riconosciuti 13 pari ad un risarcimento di € 127.487,00; interamente da versare;



C) Danno subito da [REDACTED] punti totali riconosciuti 30 per un risarcimento di € 294.201,00; interamente da versare.

Sulle somme sopra indicate, già rivalutate nelle tabelle del Tribunale di Roma del 2019 andranno calcolati gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.

Le spese della CTU sono poste interamente a carico del Ministero convenuto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Ministero della Difesa e liquidate in favore della difesa delle parti attrici nella misura di euro 12.000,00 oltre spese generali (15%) ed accessori come per legge con distrazione.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) condanna il Ministero delle Difesa convenuto al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio a favore di:

a.1) [REDACTED] €323.621,10 al lordo da cui andranno sottratti in compensazione sia euro 226.400,00 sia il valore della rendita attualizzata di euro 258,23 mensili;

a.2) [REDACTED] danno pari ad euro 127.487,00;

a.3) [REDACTED] danno pari ad euro 294.201,00,

per tutte le somme oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo;

b) Condanna il Ministero delle Difesa convenuto al pagamento delle spese della CTU;

c) Condanna il Ministero delle Difesa convenuto al pagamento delle spese legali che si liquidano, in favore della difesa delle parti attrici, nella misura di euro 12.000,00 oltre spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore.

Roma,

Il Giudice
Alberto Cianfarini

